



Per copia conforme all'originale in data

CORTONA, li

31 SET 2022  
Il Segretario Generale



## GEMELLAGGIO TRA CORTONA e LA VALLETTA

Il Comune di Cortona della Repubblica Italiana e il Comune di La Valletta della Repubblica di Malta, di seguito denominate le Parti

### PREMESSO CHE

le Parti sono storicamente legate nel nome dell'architetto militare Francesco Laparelli, originario di Cortona, che nel XVI secolo progettò e dette avvio alla costruzione della città di Valletta, nuova capitale di Malta

NELL'AMBITO DELLE PROPRIE COMPETENZE, CONVENGONO QUANTO SEGUE

### Articolo 1 OBIETTIVI E FINALITÀ

Le Parti intendono stabilire, tramite il presente Gemellaggio, un duraturo rapporto di amicizia e di collaborazione, anche nello spirito della costruzione della pace tra le rispettive Comunità.

Scopo del Gemellaggio è favorire la conoscenza fra le due Comunità o Cittadinanze e le rispettive tradizioni, rafforzandone al tempo stesso la comune identità europea.

La collaborazione tra le Parti sarà rivolta ai settori culturale, educativo, turistico, commerciale promuovendo iniziative in comune e favorendo scambi di esperienze e di contatti.

Con il presente Gemellaggio le Parti favoriranno altresì la formazione e promozione culturale tra i giovani in linea con lo spirito dell'Unione Europea.

### Articolo 2 CLAUSOLA DI INVARIANZA NORMATIVA

Il presente Gemellaggio sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e maltese, nonché del diritto internazionale applicabile e degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia e di Malta all'Unione Europea.

Articolo 3  
CLAUSOLA DI NEUTRALITÀ FINANZIARIA

Tutte le attività previste o scaturenti dall'attuazione del presente Gemellaggio troveranno copertura, per la Parte italiana, nel bilancio del Comune di Cortona senza generare oneri finanziari a carico dello Stato.

Articolo 4  
INFORMATIVA

Le Parti informeranno le Ambasciate competenti per territorio dei rispettivi Paesi sullo stato di avanzamento delle iniziative programmate in attuazione del presente Gemellaggio.

Articolo 5  
MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Eventuali modifiche o integrazioni al presente Gemellaggio potranno essere definite per iscritto previo consenso delle Parti e, per la Parte italiana, nel rispetto di procedure analoghe a quelle previste per l'autorizzazione del presente Gemellaggio.

Articolo 6  
DIVERGENZE INTERPRETATIVE

Qualsiasi divergenza nell'interpretazione o nell'attuazione del presente Gemellaggio sarà risolta in via amichevole, mediante consultazioni dirette tra le Parti.

Articolo 7  
EFFICACIA E DURATA

Il presente Gemellaggio acquista efficacia all'atto della firma e avrà una durata di 10 (dieci) anni. Esso sarà soggetto a tacito rinnovo, salvo diversa espressa volontà delle Parti e nel rispetto delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti nazionali. Ciascuna Parte potrà porre termine in qualsiasi momento all'efficacia del presente Gemellaggio tramite comunicazione scritta all'altra Parte.

Firmato a La Valletta in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Data 26. Aug '22

Sindaco di Cortona  
Luciano Meoni



Sindaco di La Valletta  
Alfred Zammit

